

AVV. GIAMPIERO DE LUCA  
PIAZZA TRENTO N. 2  
95128 CATANIA  
TEL./FAX 095.553312  
e-mail: avv.giampierodeluca@gmail.com

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

di **OMISSIS**, C. F. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero De Luca (c.f. DLC GPR59L31C351O) del Foro di Catania, con studio in Catania, Piazza Trento n. 2, giusta procura speciale su foglio separato ma congiunto al presente, il quale dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.a. e quale elezione di domicilio digitale l'indirizzo pec giampiero.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it ed il telefax 095553312

**CONTRO**

il **MINISTERO DELLA DIFESA** (C.F. 80234710582) in persona del Ministro p.t.

il **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI** (c.f. 80236190585) in persona del Comandante Generale p.t.

e nei confronti di

- OMISSIS
- OMISSIS

**per l'annullamento**

**previo provvedimento cautelare,**

- della Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n.125/8-14-1-2023 del 12.07.2024, notificata il 30.07.2024, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 7° corso di formazione professionale di complessivi 1.330 Allievi Vice Brigadieri riservato agli Appuntati Scelti Qualifica Speciale e Appuntati Scelti in servizio permanente del ruolo Appuntati e Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri poiché asseritamente privo del requisito di partecipazione al concorso di cui all'art. 2, co.1, lett. g) del bando di concorso e ai sensi dell'art. 635, c.1., lett. f) del d. lgs. 15.03.2010 n. 66 (doc. 20);
- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa prot. M\_D AB05933 REG2024 0108963 del 19.02.2024 con cui è stato indetto il concorso interno ed approvato il relativo bando, in parte qua (art. 2 e 10) ove occorra e nei limiti dell'interesse (doc.18);
- del Decreto del Vice Direttore Generale per il personale militare prot. M\_D AB05933 REG2024 0439817 del 25.07.2024, pubblicato sul sito della p.a. il 30.07.2024, con cui è stata

approvata la graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei nei limiti dell'interesse (doc. 21), nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, salvi motivi aggiunti.

### IN FATTO

1. Per meglio comprendere la vicenda per cui è causa è utile riepilogare brevemente lo stato di servizio del ricorrente dall'arruolamento alla sua ammissione in servizio permanente effettivo nell'Arma dei Carabinieri.

2. Il 19.5.2004 il ricorrente viene incorporato come Carabiniere di leva per un anno (**doc. 1**). Dal 19.05.2005 è ammesso alla rafferma quadriennale. Durante il periodo di rafferma è sottoposto a procedimento penale militare per violata consegna ai sensi dell'art. 120 c.p.m.p. e 81 cpv. c.p. all'esito del quale viene condannato in via definitiva a un mese di reclusione militare, pena condonata per indulto (**doc.ti 2, 3 e 4**).

3. A seguito di procedimento disciplinare gli viene irrogata una sanzione di giorni cinque di consegna. Trascorsi due anni senza che siano intervenute altre sanzioni disciplinari, l'Amm.ne dichiara l'estinzione degli effetti della citata sanzione, con conseguente eliminazione della stessa dalla documentazione matricolare, con determina del Capo del "I reparto SM Ufficio personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri del Comando Generale" prot. 340234/D-4-2 del 27.05.2013, **d'ora innanzi indicato anche solo I Reparto (doc. 5)**.

4. In data 13.03.2009 il ricorrente presenta domanda per essere ammesso in servizio permanente. Il V. Comandante del I reparto con provvedimento prot. n. 340234/M1-6 del 7.9.2009 gli denega l'ammissione al servizio permanente e lo colloca in congedo, tenuto conto dell'esaurimento dei procedimenti penale e disciplinare in senso a lui sfavorevole e dei pareri contrari del Comandante di Corpo e del Comandante interregionale (**doc. 6**).

5. Il provvedimento è impugnato con ricorso r.g. n. 1119/2009 dinnanzi al TAR Piemonte che denega la richiesta sospensiva con ordinanza n. 931/2009 (**doc. 7**).

6. L'ordinanza è riformata dal Consiglio di Stato con ord.za 2035/2010 del 5.5.2010 che dispone il riesame del provvedimento (**doc. 8**).

7. In esecuzione della pronuncia cautelare viene adottata determina del V. Comandante del I Reparto prot. 340234/C2-11 del 26.06.2010 che annulla il provvedimento già gravato e, a seguito di una rinnovata istruttoria, dispone nuovamente il collocamento in congedo del ricorrente per "non ammissione in servizio permanente" con decorrenza dal 19.05.2008 (**doc. 9**).

8. Anche tale provvedimento è impugnato con ricorso per motivi aggiunti al ricorso r, g. 1119/2009 munito d'istanza cautelare, che viene accolta dal TAR Piemonte con ordinanza n. 853/2010 (**doc. 10**).

9. In esecuzione dell'ordinanza, il V. Comandante del I Reparto adotta determinazione n. 340234/C2-28 del 28.02.2011 con la quale sospende gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo e riammette il ricorrente in servizio "a titolo precario" in attesa della decisione di merito (**doc. 11**).

10. Con sentenza definitiva n. 632/2011 del 16.6.2011, il Tar Piemonte, in accoglimento della seconda censura dei motivi aggiunti "II) Violazione del giusto procedimento. Carenza di istruttoria", **annulla l'ultimo provvedimento di collocamento in congedo già sospeso** e dichiara improcedibile l'impugnazione di quello originario annullato d'ufficio (**doc. 12**).

10.1. Osserva il TAR al capo 8, da pag. 6, che *"La domanda di ammissione in servizio permanente, infatti, era stata favorevolmente valutata sia dal Comandante della Compagnia di Alba sia dal Comandante del Comando provinciale di Cuneo i quali, pur considerando la condanna penale inflitta al ricorrente, avevano ritenuto che assumesse preminente rilievo il buon rendimento in servizio del militare e l'irreprensibilità del suo comportamento.*

*Tali valutazioni non vincolavano affatto l'adozione della decisione finale, ma oneravano l'autorità decidente a indicare le ragioni per le quali essa riteneva di non uniformarsi alle stesse. È principio pacifico in giurisprudenza, infatti, che, nei casi in cui il provvedimento finale disattenda pareri acquisiti nella fase istruttoria del procedimento, deve darsi idonea motivazione delle ragioni della statuizione adottata in contrario alle valutazioni espresse (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2007, n. 4457).*

*Nel caso in esame, invece, il provvedimento impugnato non fa neppure menzione dei pareri favorevoli resi nel corso del procedimento (ma richiama solo i pareri contrari resi dal Comandante di Corpo e dal Comandante interregionale) e tantomeno esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di non dover considerare le positive valutazioni rese dalle autorità più vicine al militare e agli accadimenti reali valorizzati ai fini dell'adozione del provvedimento negativo. Ne consegue la diagnosi di illegittimità del provvedimento impugnato...".*

*Al capo 10) quindi dispone: "In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento del 26 giugno 2010 nella parte in cui dispone la non ammissione in servizio permanente. L'amministrazione dovrà rideterminarsi sull'istanza del ricorrente facendo applicazione dei principi enunciati sub 8)".*

11. In pendenza del termine per l'appello, l'amministrazione dà esecuzione alla sentenza e, riesaminata la questione, ammette il ricorrente al servizio permanente, ritenendo evidentemente di non avere ragioni ulteriori per superare i pareri favorevoli alla

sua ammissione da parte dei Comandanti più vicini al militare pretermessi nella carente istruttoria stigmatizzata dal TAR.

12. In particolare, con determinazione n. 340234/C2-32 di prot. del 24.11.2011, sempre il V. Comandante del I Reparto annulla le determinazioni impugnate col ricorso e con i motivi aggiunti e dispone l'ammissione del ricorrente in servizio permanente, a titolo definitivo, con decorrenza dal giorno 19.05.2008 (doc. 13). La sentenza ottemperata dal I Reparto sin dal 24.11.2011, passa in cosa giudicata l'1.7.2012.

13. Ammesso in s.p.e., il ricorrente viene promosso al grado di Carabiniere Scelto con determina del V. Comandante del I Reparto dell'8.2.2012 prot. n. 340234/A1-5 (doc. 14) e quindi, dal 19.5.2015 ad "Appuntato" e dal 19.5.2019 ad "Appuntato Scelto" (doc. 1).

14. Con ordinanza n. 2014/5155 del 17.12.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, concede al ricorrente la riabilitazione per la condanna subita (doc. 15).

15. Con decreto del Direttore Generale del Personale Militare prot. n. M\_D GMIL REG2020 0437036 del 13-11-2020 viene bandito un concorso interno per titoli per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1.550 Allievi Vice-Brigadieri riservato agli Appuntati Scelti con qualifica speciale o in servizio permanente del Ruolo Appuntati e Carabinieri (doc. 16).

16. Il ricorrente partecipa al suddetto bando del 2020 e viene ammesso e valutato anche se con un punteggio complessivo 3989,61 che non gli consente di classificarsi tra i vincitori della procedura. Il punteggio conseguito rimane un *acquis* per la partecipazione ai successivi bandi (doc. 17).

17. Con Decreto M\_D AB05933 REG. 2024 0108963 del 19.02.2024 il Direttore Generale del Personale Militare bandisce un nuovo concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 7° corso di formazione professionale di 1330 Allievi Vice Brigadieri riservato agli Appuntati Scelti Q.S. e in S.P., in questa sede cautelativamente impugnato, che all'art. 2 prescrive gli stessi requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del precedente bando del 2020 (doc. 18).

18. Il 21.03.2024 il ricorrente presenta la domanda di partecipazione al nuovo bando del corso di formazione per Allievi Vice-Brigadieri (doc. 19).

19 Inaspettatamente, con determina n. 125/8-14-1-2023 di prot. del 12.7.2024 notificata il 30.07.2024, il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso del Comando Generale dell'Arma dispone l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale poiché, come si legge nel dispositivo, privo del requisito

**di partecipazione al concorso di cui all'art. 2, c.1, lett. g) del bando di concorso e ai sensi dell'art. 635, c.1, lett. f) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 *Codice dell'Ordinamento Militare* (doc. 20).**

**19.1. Nel preambolo, a fondamento di tale esclusione, si legge, con indicazione del requisito del bando mancante diversa da quanto risulta nel dispositivo, quanto segue:**

*"...considerato l'art. 635, del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'Ordinamento Militare), relativo ai requisiti generali per il reclutamento;*

*considerato che al concorso possono partecipare gli Appuntati Scelti Q.S. e gli Appuntati Scelti di tutti i ruoli dell'Arma dei Carabinieri che, ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. f), del bando <non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione>;*

*rilevato che con sentenza nr.13/07, datata 20 febbraio 2007, il Tribunale Militare di La Spezia, condannava il militare alla pena di mesi 1 (uno) di reclusione militare, ai sensi degli artt. 438 e segg., 533 e 535 cpp e 261 cpmp, dichiarando la pena estinta per indulto, per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p.m.p. e 120 co. 1 c.p.m.p.;*

*tenuto conto che con sentenza nr. 54/07 del 16.10.2007 della Corte Militare d'Appello di Roma, veniva confermata la sentenza nr.13/07 del Tribunale Militare di La Spezia;*

*tenuto conto che, a seguito di ricorso in Cassazione da parte del militare, con sentenza nr. 935/08 datata 28.05.2008 della Corte Suprema di Cassazione, lo stesso veniva dichiarato inammissibile condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende;*

*rilevato che con Ordinanza nr. 2014/5155 del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 17.12.2014, il militare veniva riabilitato dalle conseguenze giuridiche della condanna inflittagli dal Tribunale militare di La Spezia con la sentenza nr.13/07 del 20.02.2007;*

*considerato che la concessa riabilitazione non elimina la condanna, la quale, anzi, continua ad esistere e a produrre integralmente tutti quegli effetti giuridici che non sono rimossi dal beneficio estintivo (Sent. Consiglio di Stato - Sez. IV n. 3503/2009); ne consegue, pertanto, che non risulta preclusa a questa Amministrazione la possibilità di esercitare le proprie valutazioni discrezionali e, inoltre, di considerare il disvalore rinveniente dai fatti storici e dalla relativa condanna penale ai fini di una eventuale esclusione del candidato (Tar Lazio, I Bis, n, 5179/2016, 6981/2016 e 7349/2016);*

*tenuto conto della gravità della condotta contestata da cui è scaturita la condanna;*

*tenuto conto che i requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti sino alla data di inizio del corso di formazione;*

*VISTO l'art. 10, del bando, secondo cui "l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso.....DETERMINA l'esclusione dell'App. Sc. OMIS-SIS".*

**20. Sempre in data 30.07.2024, l'Ufficio pubblica sul Giornale Ufficiale della Difesa e sul sito web istituzionale la graduatoria definitiva di merito del concorso** approvata con decreto del V. Direttore Generale per il Personale Militare prot. M\_D AB05933 REG2024 0439817 del 25.07.2024 (**doc. 21**).

**21.** Il ricorrente, a cui, in virtù dell'esclusione, non è stato assegnato punteggio, non è in grado di sapere se, nel caso in cui fosse stato ammesso, valutato ed inserito in graduatoria, sarebbe rientrato tra i candidati vincitori di questo corso di formazione e, comunque, tra gli idonei e i valutati.

**22. In conseguenza ha interesse ad una valutazione dei propri titoli e all'attribuzione del relativo punteggio da spendere in questa come in ulteriori procedure che dovessero essere bandite, ed a tal fine impugna la graduatoria di merito che non soddisfa tale interesse ma, soprattutto, e a monte, ha interesse ad impugnare, affinché non si consolidi, un provvedimento di stato adottato ex abrupto e per la prima volta dalla data di ammissione al s.p.e. sino ad oggi (oltre 16 anni), che gli preclude illegittimamente la possibilità di partecipare a questo come a futuri concorsi interni e a procedure di avanzamento di grado e di ruolo.**

**23.** Ed infatti, come ricordato infra, il ricorrente ha conseguito tutti gli avanzamenti del proprio ruolo, fino all'ultimo di Appuntato Scelto, con pareri favorevoli dei superiori gerarchici (e rapporti informativi e modello "B" col giudizio "Eccellente") ed è stato già ammesso all'analogo concorso interno per l'ammissione al corso della stessa figura professionale del ruolo Suptendenti celebrato nel 2020.

**24.** Il ricorrente, altresì, ha interesse ad impugnare, cautelativamente, l'art. 2 del bando del 2024 ove possa interpretarsi in modo diverso da come è stato interpretato l'analogo art. 2 del bando del 2020 che, come già ricordato, per lo stesso corso di formazione, prevedeva i medesimi requisiti di partecipazione, ritenuti allora non ostativi alla partecipazione del ricorrente. **In ragione dell'identità dei requisiti previsti nei bandi del 2020 e del 2024 e dell'ammissione e valutazione del ricorrente nel 2020, il revirement del 2024 sui requisiti**

costituisce un'esegesi del bando imprevedibile poiché in contrasto con la precedente, su cui il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento, che legittima l'impugnazione del bando differita all'esclusione che ha introdotto tale interpretazione, imprevedibile alla data del bando. Ha interesse anche, ove occorra, all'impugnazione, cautelativa, dell'art. 10 del bando per i motivi di cui infra.

Ciò premesso, gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi

### IN DIRITTO

In via del tutto preliminare, si evidenzia che il provvedimento di esclusione, nel preambolo, rinvia genericamente ai requisiti dei cui all'art. 635 del d.lgs. n. 66/2010 per poi addurre quale causa di esclusione l'assenza del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, co.1, lett. f) del bando "*non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione*" tratteggiando i gradi di giudizio della condanna penale, la riabilitazione ed i suoi effetti, mentre nel dispositivo, citando solo gli articoli, adduce, quale causa di esclusione del ricorrente, l'essere privo del requisito di cui all'art. 2, co.1, lett. g) del bando cui corrisponde la fattispecie "*non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi*" e del requisito di cui all'art. 635, c.1, lett. f) del d. lgs. 15.03.2010 n. 66, cui corrisponde la fattispecie "*non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma1, lettera b ed e-bis*".

Leggendo, quindi, congiuntamente il preambolo e il dispositivo del provvedimento di esclusione, il ricorrente sarebbe privo di tre requisiti [(art. 2 lettere f) e g) del bando e art. 635 lett. f) del d.lgs. n.66/2010)]. Leggendo, invece, solo il preambolo, sarebbe privo del requisito di cui all'art. 2 lett. f) del bando. Leggendo, infine, solo il dispositivo sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 2 lett. g) del bando e dell'art. 635 lett. f) del d.lgs. n. 66/2010 (sic!).

Poiché, in realtà, il ricorrente possiede tutti detti requisiti, si dimostrerà qui di seguito che il provvedimento è illegittimo qualunque sia/siano il/i requisito/i a cui l'amministrazione abbia inteso fare riferimento, cominciando da quelli indicati nel dispositivo.

\*\*\*

**1. ECCESSO DI POTERE PER CONTRASTO E INCOMPATIBILITA' DEL PREAMBOLO CON IL DISPOSITIVO DELL'ESCLUSIONE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 635 CO. 1 LETT. F) DEL D.LGS. 66/2010 (C.O.M.) E DELL'ART. 2 CO. 1 LETT. G) DEL BANDO DI CONCORSO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA.**

1.1. Come appena accennato, vi è contrasto e incompatibilità della parte motiva con quella dispositiva del provvedimento di esclusione.

1.2. Ed invero, il dispositivo, senza riportarne il contenuto, indica gli articoli e le lettere del bando e del C.O.M. di cui in rubrica, **a cui corrispondono ben due requisiti di cui il ricorrente sarebbe privo, diversi dall'unico requisito riportato nel preambolo. In nessuna parte del provvedimento sono enunciate le fattispecie concrete che integrerebbero i paradigmi legali riportati nel dispositivo.**

1.3. Nei fatti, **alla data del bando e della domanda, il ricorrente non era imputato in alcun procedimento penale per delitto non colposo.** Come detto, nessun riferimento ad una concreta imputazione di tal genere è presente nel dispositivo e nel preambolo. **Pertanto, l'Amm.ne richiamando nel dispositivo l'art. 2 co.1. lett. g) del bando, imputa al ricorrente la mancanza di un requisito di cui egli è pacificamente in possesso.** L'esclusione è conseguentemente viziata per erroneità del presupposto carenza d'istruttoria sugli atti, difetto di motivazione e falsa applicazione del bando per inesistenza del presupposto.

1.4. Ed ancora, **alla data del bando e della domanda il ricorrente non era destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una P.A. e non era soggetto a nessuna delle altre situazioni indicate all'art. 635, co.1, lett. f) del d.lgs. n. 66/2010, già integralmente riportate nell'introduzione preliminare.** Nessun riferimento concreto ad alcuna delle situazioni indicate nella norma è presente nel dispositivo e nel preambolo. **Pertanto, l'Amm.ne richiamando nel dispositivo il citato art. 635, lett. f), imputa al ricorrente la mancanza di un requisito di cui egli è pacificamente in possesso.** L'esclusione è conseguentemente viziata per erroneità del presupposto, carenza d'istruttoria sugli atti, difetto di motivazione, e falsa applicazione di legge per inesistenza del presupposto.

1.5. Ciò detto, va aggiunto che mancando nel dispositivo una qualsiasi espressione che riporti qualcosa del preambolo e che possa rendere riconoscibile ed emendabile un errore nell'indicazione delle norme, **la discrasia non è superabile leggendo il dispositivo esclusivamente alla luce del preambolo, poiché il riferimento nel primo alla mancanza di ben due requisiti diversi da quello citato nel preambolo è inequivoco.** Ciò equivarrebbe ad ammettere che l'interprete possa sostituire integralmente il dispositivo innovandone i contenuti e dando

così luogo ad un provvedimento nuovo e diverso da quello adottato dall'organo competente che esprime la volontà della P.A.

**1.6.** E jus receptum, d'altronde, che **nell'ipotesi in cui vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo di un provvedimento amministrativo, l'interprete deve attribuire prevalenza a quest'ultimo, in quanto contenente gli elementi destinati a consentire l'identificazione degli effetti dell'atto** (ex pluris, TAR Catania, 15.10.2018 n. 1943 T.A.R. Abruzzo, sez. I di Pescara, 23/04/2013, n. 241).

**1.7.** Il principio giurisprudenziale, che riproduce quello analogo affermato in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo delle sentenze, è pertinente al caso concreto, poiché **il provvedimento di esclusione, ove non venisse annullato, rimarrebbe allegato agli atti del procedimento concorsuale ed introdotto nel fascicolo personale e nello stato matricolare del ricorrente per le causali (articoli del bando e del C.O.M) riportate in dispositivo** a cui, tuttavia, non corrisponde, sia nella parte motiva che in quella dispositiva, la descrizione delle fattispecie integranti in concreto i requisiti mancanti (**in realtà posseduti**), con la conseguenza che dette causali sono state illegittimamente adottate quale motivo di esclusione dal concorso che ci occupa e continuerebbero ad esserlo per esclusioni future.

È illegittima in via derivata la graduatoria di merito che non ricomprende il ricorrente tra i soggetti ammessi e valutati.

## **2. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO INTER PARTES. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D'ISTRUTTORIA SUGLI ATTI. ESAURIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CONDANNA PENALE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLA CARRIERA DEL RICORRENTE ALL'INTERNO DELL'ARMA DEI CARABINIERI DOPO LA SUA AMMISSIONE DEFINITIVA IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA.**

**2.1.** Nel caso non temuto in cui, in ossequio al principio di conservazione degli atti, possa ammettersi una lettura del provvedimento di esclusione ristretto solo alla sua parte motiva, sostituendo integralmente il contenuto del dispositivo con quello ricavabile dal preambolo e, quindi, ove l'esclusione debba intendersi disposta esclusivamente in quanto difetta in capo al ricorrente il requisito della mancanza di condanne penali per delitti non colposi di cui all'art. 2 co.1 lett. f) del bando, la stessa è illegittima per i vizi in rubrica e in via gradata per le censure che seguono.

**2.2.** Al riguardo, si osserva che all'esito dei pronunciamenti cautelari in doppio grado e al giudicato di merito inter partes portato dalla sentenza del Tar Piemonte n.

**632/2011 di cui in premessa, l'Amministrazione, per ben due volte, ha riesaminato la posizione del ricorrente dopo che la sua condanna penale era divenuta definitiva.**

**2.3. Una prima volta,** in ottemperanza al pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato, con determina 26.6.2010, l'A. ha esposto e riproposto elementi a sostegno del collocamento in congedo del 7.9.2009 annullato (identici, sostanzialmente, a quelli tautologici che ripropone a distanza di 14 anni con il provvedimento di esclusione qui impugnato) che sono stati ritenuti dal TAR insoddisfacenti ed in contrasto con i pretermessi pareri favorevoli all'ammissione in s.p.e. espressi dal Comandante della Compagnia di Alba e del Comandante del Comando provinciale di Cuneo, prima con ordinanza n. 853/2010 e poi con la sentenza 632/2011 che, accogliendo i motivi aggiunti, ha annullato la citata delibera del 26.6.2010.

**2.4. A seguito di detta sentenza,** che non era autoesecutiva, ma disponeva il riesame del diniego di ammissione in s.p.e. del ricorrente, **l'amministrazione ha riesaminato, per la seconda volta, la compatibilità della condanna definitiva subita dal ricorrente con l'instaurazione del rapporto di servizio permanente.**

**2.5. All'esito di tale riesame e nell'implicita considerazione che non vi fossero elementi da contrapporre ai pareri favorevoli già espressi dai citati Comandanti, l'A. con determina prot. n. 340234/C2-32 del 24.11.2011 (doc. 13 cit.) ha dato esecuzione alla sentenza, annullando i provvedimenti di collocamento in congedo, in realtà già annullati dal TAR, e disponendo l'ammissione del ricorrente in servizio permanente, a titolo definitivo, con decorrenza dal 19.05.2008. In coerenza, l'Amm.ne non ha impugnato la sentenza del TAR, che è passata in cosa giudicata l'1.7.2012.**

**2.6. Il provvedimento di ammissione in s.p.e. si è quindi consolidato rispetto agli effetti della condanna penale, che non possono più riemergere, a nessun titolo, nella carriera del ricorrente e incidere sulla sua possibilità di ambire a promozioni, avanzamenti e passaggi di ruolo, in quanto l'ammissione all'impiego pubblico, oltre ad essere a titolo definitivo, è per definizione incondizionata.**

**2.7. Or, com'è noto, il giudicato ha forza e valore di legge tra le parti e quindi ne regola i rapporti in modo stabile e incontrovertibile, precludendo alla P.A., parte del giudicato, di ribaltarne o eluderne le statuizioni anche nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi. Nel caso di specie, con la determina di immissione in servizio permanente a titolo definitivo il giudicato ha avuto piena ottemperanza, precludendo all'amministrazione di valorizzare una condanna penale già ritenuta non preclusiva dell'ammissione in servizio del ricorrente e dello svolgimento del rapporto lavorativo.**

**2.8. Ne consegue che il requisito del bando di concorso interno che richiede che i partecipanti “non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente o con decreto penale di condanna” non riguarda la posizione del ricorrente, in quanto l’irrilevanza della sua condanna ai fini dello svolgimento del rapporto è cristallizzata in un giudicato che, quale legge tra le parti, supera e rende inopponibile al ricorrente la prescrizione del bando. Il provvedimento di esclusione che si fonda su tale prescrizione viola il giudicato inter partes ed il provvedimento in ottemperanza adottato dall’amm.ne nel 2011.**

**2.9. Dal preambolo del provvedimento di esclusione risulta evidente che esso è stato adottato in palese carenza d’istruttoria sugli atti d’ufficio, in quanto il suo estensore non ha tenuto conto del giudicato inter partes, della determina di ammissione del ricorrente in s.p.e. e a titolo definitivo in esecuzione di detto giudicato, delle promozioni del ricorrente intervenute nell’ambito del ruolo di appartenenza, dei pareri favorevoli a tali promozioni da parte dei superiori gerarchici, dei rapporti informativi e dei modelli “B” sul ricorrente riportanti il giudizio “Eccellente”, della già intervenuta ammissione del ricorrente al precedente concorso interno indetto con bando del 2020 per il corso di formazione della medesima figura professionale “Allievi-Vice-Brigadieri” del ruolo Sovrintendenti oggetto del presente ricorso (in termini, nel concorso a mani, si è già pronunciato Codesto Tar Lazio, sez. 1<sup>^</sup> Bis, Ordinanza 4687 del 17.10.2024).**

In conclusione, l’esclusione dal concorso è illegittima per i motivi in rubrica ed è illegittima in via derivata la graduatoria di merito che non ricomprende il ricorrente tra i soggetti ammessi e valutati.

**3. FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1, LETT. F) DEL BANDO E DELL’ART. 635 CO. 1 LETT. G) DEL D. LGS. N. 66/2010 NONCHÉ VIOLAZIONE DELL’ART. 704 DELLO STESSO D. LGS. IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 2 COMMA 1, LETT. F) DEL BANDO PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 635 CO. 1 LETT. G) DEL C.O.M. NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 704 C.O.M. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E DELLA GRADUATORIA.**

**3.1. In via ulteriore, si deduce ed eccepisce che l’art. 2 comma 1, lett. f) del bando, che riprende il requisito di cui all’art. 635 co. 1 lett. g) del C.O.M., è applicabile automaticamente solo alle procedure di arruolamento ma non a quelle d’immissione in servizio permanente e agli sviluppi di carriera successivi in relazione ai quali è applicabile, per giurisprudenza pacifica, l’art. 704 del C.O.M.**

3.2. E' jus receptum, che mentre "...l'ammissione alla rafferma biennale non integra una fattispecie di immissione in servizio permanente ma rientra piuttosto nel concetto di "*reclutamento*", con conseguente applicazione del citato art. 635 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8076/2020 e n. 652/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), per altro verso **il passaggio al "*servizio permanente*" può farsi ragionevolmente rientrare nell'omogeneo, ma diverso, concetto di "*immissione nel ruolo*", con conseguente non applicabilità delle ipotesi "*automatiche*" di esclusione previste dall'art. 635, comma 1, lett. g), COM. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022 n. 4939; n. 1375/2022; n. 1372/2022; n. 8576/2021 e le ulteriori pronunce ivi richiamate), in quanto "*per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell'accertamento (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5012 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 2284 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 2753 del 2016; Cons. Stato, IV, n. 4495 del 2014)*".**

3.3. Del principio ha già fatto applicazione il Tar Piemonte nel giudicato inter partes quando la sentenza di condanna era già definitiva. Lo stesso principio è stato applicato dall'Amministrazione quando ha ammesso e valutato il ricorrente nell'analogo concorso interno bandito nel 2020, ritenendo superato, con l'immissione in servizio permanente, ogni residuo effetto della condanna penale nello sviluppo di carriera.

3.4. Ne discende che il provvedimento di esclusione è illegittimo per falsa applicazione dell'art. 2 co.1 lett. f) del bando e dell'art. 635 co.1, lett. g) del C.O.M. in quanto entrambe le norme non solo non sono applicabili in via automatica nelle procedure concorsuali interne rivolte a personale in s.p.e. ma **non sono applicabili, tout court, al personale che sia stato immesso in s.p.e. a seguito di valutazione discrezionale di compatibilità della condanna penale definitiva con l'appartenenza alle Forze Armate, vuoi in virtù di un provvedimento autonomo e definitivo dell'amm.ne militare, vuoi in virtù di un provvedimento definitivo adottato in ottemperanza ad un giudicato inter partes.**

3.5. Nel caso a mani, si sono verificate entrambe tali ipotesi in quanto l'amministrazione ha proceduto all'immissione in servizio permanente del ricorrente in esecuzione del giudicato ma previa valutazione discrezionale di insussistenza di cause impeditive ulteriori rispetto a quelle giudicate insufficienti e contraddittorie dal G.A. e quindi **utilizzando quel tratto libero di esercizio discrezionale del potere che le era stato concesso dal medesimo G.A. in sede di riedizione del potere.**

3.6. Ne discende che la valutazione dell'amm.ne favorevole all'ammissione nei sensi anzidetti, esplica i suoi effetti sullo status e sulla carriera del ricorrente come se la condanna non sia mai avvenuta e/o abbia esaurito ogni effetto pregiudizievole, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha partecipato alla procedura nel pieno possesso del requisito richiesto.

3.7. Nella non temuta ipotesi in cui si ritenga di non accedere ad una inapplicabilità in parte qua della citata clausola del bando alla fattispecie di causa nei sensi anzidetti, è la stessa clausola del bando (art. 2, co.1 lett. f) ad essere illegittima per falsa applicazione dell'art. 635 co.1. lett. g) e violazione dell'art. 704 del C.O.M. nella misura in cui prefigura una esclusione automatica del concorrente in s.p.e. non in possesso di uno dei requisiti di cui al citato art. 635 anziché una valutazione discrezionale della sussistenza o meno del requisito. Per lo stesso motivo, in questo caso sono illegittimi in via derivata l'esclusione e la graduatoria.

**4. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E CARENZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE E INCOMPATIBILE COL GIUDICATO. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI BIS IN IDEM E DELLO STATUS CONSOLIDATO E INVIOLABILE DEL RICORRENTE. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO. IN VIA GRADATA, OVE OCCORRA, ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 10 DEL BANDO PER ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUDICATO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ATTI DI OTTEMPERANZA. ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA DELL'ESCLUSIONE E DELLA GRADUATORIA.**

4.1. In via gradata, si osserva che ove possa ritenersi che l'amm.ne abbia operato una valutazione discrezionale e non automatica del mancato possesso del requisito, tale valutazione è il risultato di un iter logico-giuridico palesemente viziato.

4.2. Preliminarmente occorre ribadire che ogni valutazione discrezionale sul possesso del requisito di cui all'art. 635 co.1. lett. g) C.O.M. in dipendenza dell'unica condanna subita dal ricorrente si è esaurita con il provvedimento di ammissione a titolo definitivo in s.p.e. del 24.11.2011, sicché **il provvedimento di esclusione viola il divieto di bis in idem ponendosi in contrasto con uno status consolidato e inviolabile del ricorrente.**

4.3. Ciò premesso, per scrupolo difensivo e per il caso non temuto in cui possa ritenersi ammissibile un riesercizio di potere in ordine a tale status, si rileva che il provvedimento di esclusione, come si evince dal preambolo, è stato istruito facendo riferimento unicamente alle

pronunce che hanno portato alla condanna del ricorrente, senza alcuna presa in carico dei riflessi che il giudicato penale ha avuto nelle successive concrete determinazioni del G.A. e dell'Amministrazione, che hanno portato all'immissione in servizio del ricorrente ed al suo attuale stato di servizio.

**4.4.** Infatti, non si richiamano i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi che hanno definitivamente “sterilizzato” ogni effetto pregiudizievole e ultrattività della condanna e che hanno condotto l'Amm.ne a ritenere la condanna de qua compatibile con il servizio permanente e con l'ordinario svolgimento del rapporto dal 19.5.2008 ad oggi (oltre 16 anni).

**4.5.** In particolare non si richiamano: **a)** il giudicato inter partes del G.A. che, a condanna definitiva del ricorrente, ha annullato la determinazione del 1° Reparto del 26.06.2010 che lo collocava in congedo “per non ammissione in servizio permanente; **b)** la determinazione del 24.11.2011 che in via autonoma ed in ottemperanza alla sentenza del TAR, ha annullato i pregressi provvedimenti di congedo ed ha ammesso il ricorrente in servizio permanente a titolo definitivo a decorrere dal 19.5.2008; **c)** i pareri dei diretti superiori gerarchici del ricorrente favorevoli all'ammissione in servizio richiamati nel giudicato del TAR; **d)** i pareri favorevoli di tutti i Comandanti succedutesi nel tempo all'avanzamento ed alla promozione del ricorrente ai gradi di Carabiniere scelto, dal 19.5.2005, di Appuntato, dal 19.5.2015 e di Appuntato Scelto dal 19.5.2019; **e)** il giudizio “Eccellente” riportato nei modelli “B” inseriti nel proprio stato di servizio e compilati dai superiori il 15.07.2019, il 24.12.2021, il 17.07.2022 e il 22.12.2023 nonché i vari rapporti informativi nello stesso lasso temporale (doc.1 cit.).

**4.6.** Se tali elementi fossero stati assunti in istruttoria non solo è altamente probabile che non vi sarebbe stato riesercizio del potere in violazione del divieto di bis in idem, ma è altrettanto probabile che il provvedimento non sarebbe stato emesso poiché in irrimediabile contrasto con tali elementi. Ne deriva che la volizione dell'amm.ne si è svolta nella palese ignoranza degli elementi che escludevano qualsiasi incidenza della condanna sul servizio e sull'ammissione al corso di formazione.

**4.7. Non giova a tal fine evocare, nel preambolo, l'art. 10 del bando del concorso interno,** secondo cui “l'Amministrazione può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso...”.

E' di tutta evidenza infatti che tale norma, proprio perché attribuisce all'Amm.ne un potere discrezionale e non vincolato, impone alla stessa di considerare nell'istruttoria tutte le situazioni e posizioni giuridicamente rilevanti che si oppongono all'esclusione del candidato e, segnatamente, i giudicati, che sono legge tra le parti, e i conseguenti provvedimenti di status,

che, riconoscendo sussistente il requisito solo apparentemente mancante, superano la previsione astratta e generale del bando.

**Da ciò la falsa applicazione anche dell'art. 10 del bando per avere l'A. esorbitato, nell'esercizio del potere discrezionale, dai limiti imposti dal rispetto del giudicato e dei provvedimenti consolidati di status inter partes, integralmente pretermessi. È illegittima in via derivata, per gli stessi motivi, la graduatoria di merito in quanto non include e assegna punteggio al ricorrente.**

**4.8. In via gradata, cautelativamente e ove occorra, s'impugna l'art. 10 del bando e se ne chiede l'annullamento sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della violazione dei principi in materia di giudicato e di conservazione e consolidamento degli atti amministrativi,** ove possa interpretarsi nel senso che nella valutazione discrezionale dei requisiti in possesso dei candidati, l'Amm.ne possa disattendere e obliterare atti e fatti, di cui ha legale conoscenza, estintivi delle cause di esclusione, quali giudicati inter partes e provvedimenti definitivi inoppugnabili dell'Amm.ne che vi danno esecuzione, nonché provvedimenti di riabilitazione dalla condanna penale ed altri istituti sostanziali e processuali idonei ad estinguere la condanna e/o i suoi effetti. Sono illegittimi in via derivata il provvedimento di esclusione e la graduatoria che non include e assegna punteggio al ricorrente.

**5. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SULLE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA CONDANNA. ILLOGITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 178 C.P. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DELLA GRADUATORIA.**

**5.1. L'estensore del provvedimento, senza fare riferimento ad alcuno dei citati provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del ricorrente, richiama il provvedimento di riabilitazione del ricorrente adottato con ordinanza del 17.12.2014 n. 2014/5155 del Tribunale di Sorveglianza di Torino (doc. 15 cit.), non per inferirne un elemento a favore dell'ammissione del ricorrente, ma per rilevare che tale beneficio non elimina la condanna e non fa cessare tutti gli effetti giuridici che ad avviso dello stesso non precludono all'amministrazione "....la possibilità di esercitare le proprie valutazioni discrezionali e, inoltre di considerare il disvalore rinveniente dai fatti storici e dalla relativa condanna penale, ai fini di una eventuale esclusione del candidato" (sic!).**

**La motivazione è palesemente erronea nei presupposti.**

**5.2. Ed invero, Codesto Tribunale, accogliendo l'istanza cautelare presentata avverso un analogo provvedimento di esclusione dal concorso che ci occupa da parte di un**

**militare riabilitato da una condanna ad 1 mese di reclusione, ha statuito che la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. determina la cessazione di ogni effetto penale scaturente dalla condanna (TAR Lazio, sez. 1<sup>^</sup> Bis, Ordinanza n. 3965/2024 del 5.9.2024) avendo gli stessi effetti estintivi della condanna conseguenti al decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (TAR Lazio, sez. 1<sup>^</sup> Bis, 22/03/2023 n. 4952 passata in giudicato; Cons. Stato, sez. III, 12.04.2016 n. 1423; Cass. Pen., sez. IV, n. 534/1999). Da ciò l'erroneità dell'esclusione a fondamento della quale il provvedimento richiama un'isolata e tralaticia sentenza del 2009.**

**5.3. La riabilitazione intervenuta nel 2014, con gli effetti trancianti di cui si è detto, così come il provvedimento del 2013 che ha dichiarato cessati gli effetti della sanzione disciplinare, il giudicato inter partes e tutti gli altri elementi di cui infra, non acquisiti all'istruttoria, precludevano all'amministrazione di considerare i fatti storici e la relativa condanna un disvalore ai fini dell'ammissione al concorso.**

**5.4. L'elemento paradossale dell'iter logico seguito dall'estensore, è che l'esclusione dal concorso risulta adottata come se i provvedimenti che hanno avviato e retto il servizio permanente del ricorrente dal 19.5.2008 ad oggi, per oltre 16 anni, non siano mai esistiti ed il problema della condanna si ponga oggi, per la prima volta, come questione nuova da esaminare in sede di ammissione alla procedura concorsuale.**

**5.5. Sembra, in altri termini, che l'estensore del provvedimento abbia trattato la questione della condanna del ricorrente da parte di un Tribunale militare come un fatto mai venuto prima all'attenzione dell'amministrazione (sic!) e di cui occorra occuparsi in sede concorsuale (sic!), omettendo nell'iter istruttorio di considerare che se il ricorrente ha il grado di Appuntato Scelto richiesto per l'accesso al corso di formazione per la posizione di Allievo Vice-Brigadiere, sarà stato pure ammesso in servizio e avrà percorso i gradi del ruolo fino a quello apicale di A.S. non certo nell'ignoranza da parte dell'Amm.ne del suo unico e risalente precedente penale.**

**5.6. È inescusabile che il predetto estensore, incorrendo in una palese carenza istruttoria, non abbia introitato nel proprio iter logico-giuridico la determinazione del 24.11.2011 costitutiva del rapporto di s.p.e., da cui avrebbe evinto che la valutazione discrezionale sulla rilevanza della condanna su cui si è "cimentato" nel 2024 era già avvenuta tredici anni prima, con provvedimento consolidato di segno contrario a quello che, sorprendentemente quanto illegittimamente, ha poi ritenuto di adottare. Per gli stessi motivi è illegittima in via derivata la graduatoria di merito in cui il ricorrente non è stato incluso.**

## **6. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90. MOTIVAZIONE INESISTENTE E TAUTOLOGICA.**

**6.1. Senza dimenticare il carattere decisivo dei motivi precedenti e a censura di un residuo profilo d'illegittimità, si osserva che l'inesistenza di una valutazione discrezionale sul possesso del requisito minimamente motivata è palese nell'unico periodo del preambolo che può ascriversi all'apparenza di una motivazione, in cui l'estensore afferma lapidariamente *“tenuto conto della gravità della condotta da cui è scaturita la condanna”* (sic!).**

**6.2. Appare evidente la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 per assenza di qualsiasi argomentazione idonea ad evidenziare le ragioni giuridiche e di fatto che hanno indotto l'estensore ad esprimere all'attualità un giudizio di gravità della condotta. Siamo nel campo della motivazione assertiva, tautologica e apodittica (è grave perché è grave, sic!). Ed invero della “gravità” della condotta dal punto di vista penale si è occupato a suo tempo il Tribunale militare che non sembra l'abbia ritenuta grave, visto che ha applicato la pena nel suo minimo edittale di un mese (poi non scontata per indulto).**

**6.3. Ciò premesso, ove il giudizio sulla gravità della condotta tenuta nel 2005 fosse ancora possibile nel 2024, dopo quasi vent'anni, e ribadiamo che non è possibile per i motivi in precedenza esposti, esso si sarebbe dovuto concentrare, secondo un ragionevole scrutinio, sugli effetti della condanna, attuali e durevoli, pregiudizievoli del buon andamento del servizio e del prestigio/immagine dell'Amministrazione.**

**6.4. Senonché nessuno di tali pregiudizi è stato esposto.**

**Il provvedimento, invero, è ancora più apodittico di quello del 26.06.2010 che il Tar Piemonte annullò perché non erano stati richiamati e considerati i pareri favorevoli all'immissione in s.p.e. dei Comandanti diretti.**

**6.5. Nei fatti, è certo che all'attualità nessun pregiudizio è derivato all'Arma dei Carabinieri dalla scolorata condotta del ricorrente del lontano 2005, quand'era un giovane 19 enne, da poco arruolato, posto che, quanto all'andamento del servizio il ricorrente ha raccolto sino ad oggi giudizi “eccellente” e promozioni di grado, non richiamati nel provvedimento di esclusione, e quanto all'immagine della p.a. il fatto è rimasto un “interna corporis” senza alcuna rilevanza esterna.**

**6.6. In conclusione, è troncante la seguente interrogazione retorica che rende di plastica evidenza l'abnormità prima che l'illegittimità del provvedimento di esclusione denunciata nei motivi sin qui articolati. E cioè: In base a quale principio logico e giuridico**

**la condanna de qua potrebbe, da un lato, non avere effetti ostativi per l'attuale mantenimento in servizio del ricorrente, dall'altro, essere preclusiva alla sua partecipazione ad un concorso per l'accesso ad un corso di formazione?**

Ciò premesso, il provvedimento di esclusione va annullato per assoluta carenza di motivazione. Per gli stessi motivi è illegittima in via derivata la graduatoria di merito in cui il ricorrente non è stato incluso.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il f.b.j. del ricorso è palese alla luce dei motivi dedotti e dei recenti pronunciamenti cautelari, e di merito, della Sezione Prima Bis di Codesto TAR con riferimento allo stesso concorso o a fattispecie analoghe.

È evidente anche il pregiudizio grave ed irreparabile che il provvedimento di esclusione procura al ricorrente, il quale è pretermesso nell'ammissione a valutazione e quindi nell'attribuzione di un punteggio utile ad essere collocato nella graduatoria dei vincitori che non hanno diritto a riserva e che, allo stato, si arresta alla posizione n. 1265, o degli idonei.

Al riguardo occorre evidenziare che la quantificazione del punteggio necessario per essere inseriti nella graduatoria dei vincitori e degli idonei, è rimessa alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 5 del bando che lo ricava dalla documentazione matricolare e caratteristica nonché da schede e rapporti informativi interni inviati dai Reparti di Appartenenza ai Comandi di Corpo, ai sensi dell'art. 6 del bando. I dati sono poi trattati da un sistema informatico denominato "Perseo" che elabora le schede individuali dei punteggi, che devono essere rese accessibili ai candidati per la successiva validazione (o contestazione) mediante utilizzo della firma digitale e che vengono poi messe a disposizione della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del bando.

**Nella specie, a seguito del provvedimento di esclusione, è stato bloccato l'accesso del ricorrente al sistema "Perseo" ed alla propria scheda di punteggio generata dal medesimo sistema, sicché lo stesso non è in grado di conoscere il punteggio a cui ha diritto e la posizione che in base a tale punteggio può assumere in graduatoria, con conseguente perdita di chance per la partecipazione al Corso de quo come ad altre procedure concorsuali che a breve dovessero essere bandite.**

Infatti, il provvedimento di esclusione si fonda sulla (pretesa) mancanza di un requisito di status (o di requisiti, secondo la formulazione del dispositivo), che non ha effetti solo sulla procedura in cui è stata rilevata, ma su tutte le procedure concorsuali interne e di avanzamento di carriera a cui il ricorrente avesse titolo e interesse a partecipare e che con tale provvedimento gli sono precluse.

Non solo ma il provvedimento cautelare è necessario anche per non aggravare gli ingiusti danni reputazionali e d'immagine che l'esclusione sta già procurando alla persona del ricorrente nell'ambiente di lavoro, posto che, in mancanza, la già problematica quantificazione economica di detti danni sconterebbe la pregiudizievole riduzione di cui all'art. 30, co. 3, c.p.a. in relazione all'art. 1227 c.c.

Ciò premesso, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa dell'esclusione, il ricorrente

### **CONCLUDE**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito - **previo provvedimento cautelare** di ammissione con riserva al concorso de quo e di collocamento nella graduatoria di merito con assegnazione del punteggio non attribuito a causa dell'esclusione - annullare i provvedimenti meglio identificati in epigrafe e così il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso interno per l'ammissione al corso di formazione professionale di Allievo Vice Brigadiere nonché, nei limiti dell'interesse, la graduatoria di merito nella parte in cui non lo include tra i candidati ammessi a punteggio e a valutazione di idoneità e, ove occorra, gli artt. 2, comma 1 lett. f) e 10 del bando in parte qua, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine a spese e compensi di giudizio e rimborso del contributo giudiziario, oltre accessori di legge.

Chiede di essere ammesso alla notifica mediante pubblici proclami per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti inclusi nella graduatoria, riservandosi di produrre separata istanza.

Dichiara che il ricorso attiene alla materia concorsuale di personale dipendente della P.A. in regime di diritto pubblico e che ratione materiae il contributo giudiziario è dovuto nella misura dimidiata di € 325,00.

Catania- Roma, 28 ottobre 2024

avv. Giampiero De Luca